

**L’Assegno di ricollocazione: avvio della fase di sperimentazione**

**Piccola guida @uilofficial - Servizio politiche attive e passive del lavoro**

**Quadro normativo**

Con il Decreto Legislativo n. 150/2015 si introduce una nuova misura, all’interno del riformato sistema di politiche attive per il lavoro, denominata “assegno di ricollocazione”, con l’obiettivo di fornire al disoccupato un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

L’assegno di ricollocazione, erogato in misura variabile a seconda del grado di “occupabilità” del disoccupato, finanzia un pacchetto di interventi, in capo ai Centri per l’Impiego o a servizi privati accreditati, che prevede:

* l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno;
* un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali.
* l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua.
* il rispetto delle misure di condizionalità legate al rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, a svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio, o alla accettazione di una offerta di lavoro congrua.
* la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

**I destinatari dell’assegno individuale di ricollocazione**

L’assegno di ricollocazione spetta ai “*disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi* ”.

La misura non è quindi dedicata a tutti i disoccupati, ma solo i percettori di Naspi da più di quattro mesi.

Il destinatario può liberamente scegliere se usufruire di tale servizio di assistenza presso i Centri per l’Impiego o presso i soggetti privati accreditati.

La richiesta dell’assegno può essere fatta direttamente sul sito dell’Anpal o al Centro per l’Impiego, scegliendo successivamente il soggetto che dovrà erogare materialmente i servizi di assistenza alla ricollocazione.

Sarà comunque il Centro per l’Impiego a verificare i requisiti e a rilasciare l’Assegno di Ricollocazione.

Nei quattordici giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento dovrà essere perfezionato il “programma di ricerca intensiva” e assegnato il tutor.

Il programma di assistenza intensiva deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario e dall’operatore del soggetto erogatore (o dal tutor).

**Ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione**

Il valore economico dell’assegno di ricollocazione è erogato prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto ed è quantificato in maniera graduale in relazione al profilo personale di occupabilità del disoccupato.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia contrattuale** | **Valore minimo AdR** | **Valore massimo AdR** |
| Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato) | **1.000** | **5.000** |
| Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi | **500** | **2.500** |
| Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (\*) | **250** | **1.250** |

Il servizio di assistenza alla ricollocazione ha una durata massima di 180 giorni ed è prevista, nel caso non abbia dato risultati positivi, una proroga di altri 6 mesi da realizzarsi previa accettazione del disoccupato stesso.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione si conclude anticipatamente quando sia stato raggiunto un risultato occupazionale relativo ad un contratto di lavoro di durata almeno pari a 6 mesi, ovvero di 3 mesi nella Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

**Sperimentazione**

A più di un anno dalla emanazione del D.lgs. 150/2015, l’assegno di ricollocazione muove solo ora i primi passi attraverso l’avvio si una fase di sperimentazione che dovrà fornire gli elementi per una necessaria valutazione di impatto della misura.

La sperimentazione dovrebbe prendere avvio, dopo una serie di confronti tra Anpal e Conferenza delle Regioni, entro i primi di marzo e riguarderà un campione dell’intera platea dei possibili beneficiari scelto mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall’INPS.

Interesserà prevedibilmente almeno 20.000 soggetti, con l’obiettivo di rilasciare 10.000 assegni di ricollocazione. In caso di percentuale di richiesta inferiore al 50% si darà luogo al coinvolgimento di ulteriori soggetti anch’essi estratti con metodo casuale.

Nel caso in cui il disoccupato sia già impegnato in misure di politica attiva analoghe erogate dalle Regioni (dote lavoro etc.) non potrà partecipare alla sperimentazione dell’Assegno di Ricollocazione, per tutta la durata dell’erogazione della misura regionale.

Al contempo non potranno richiedere il rilascio dell’Assegno di Ricollocazione le persone coinvolte in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico, quali corsi di formazione per l’inserimento lavorativo, corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile, o coloro che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di lavoro.

**Roma 13 febbraio 2017**